



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 131

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 6 settembre 2023

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:		
<i>Plenaria</i>	Pag.	5
2 ^a - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 49)</i>	»	10
<i>Plenaria</i>	»	10
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	13
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	18
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	22
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 36)</i>	»	29
<i>Plenaria</i>	»	29
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	32

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6)</i>	Pag.	70
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	71

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria (1^a pomeridiana) Pag. 72

Plenaria (2^a pomeridiana) » 72

Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità:

Ufficio di Presidenza » 74

Commissioni monocamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3) Pag. 75

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali Pag. 77

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 6 settembre 2023

Plenaria

102^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

– e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedì 5 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che si era convenuto di rinviare alla seduta odierna la decisione circa l'avvio delle votazioni sugli emendamenti.

Altresì, rammenta che nella giornata di ieri è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il ministro CALDEROLI precisa che il provvedimento in esame ha natura ordinamentale, in quanto definisce il procedimento di approvazione

delle intese fra Stato e regioni, limitandosi ad indicare le modalità e i criteri per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Ricorda che tale riferimento è stato inserito su richiesta dei presidenti delle regioni del Mezzogiorno, in quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e finora mai attuato.

Per la determinazione dei LEP, è stata istituita una Cabina di regia, supportata da un organo tecnico, il Comitato per la determinazione dei LEP (CLEP), che quindi svolge un ruolo consultivo nei confronti del Governo. Ovviamente, i dati relativi all'attività del Comitato sono a disposizione anche del Parlamento e infatti il professor Cassese si è reso disponibile a illustrarli in Commissione, ma solo dopo che il lavoro sarà stato completato e quindi si sarà raggiunto un ragionevole livello di sicurezza su di essi.

Alla luce di tali considerazioni, propone di iniziare le votazioni degli emendamenti, accantonando il solo articolo 3, che in effetti riguarda espressamente la determinazione dei LEP, su cui il presidente del CLEP riferirà in Commissione.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che gli articoli 116 e 117 della Costituzione sono strettamente connessi e pertanto, prima di prevedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, è indispensabile attuare quanto stabilito dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), che a sua volta richiama i diritti fondamentali contenuti nella Parte I della Costituzione. La mancata attuazione finora di tale disposizione costituzionale rende semmai ancora più urgente un intervento in tal senso.

Trattandosi di una materia molto complessa e rilevante, il Partito democratico ha adottato fin dall'inizio un atteggiamento costruttivo ai fini del miglioramento del testo in esame, attraverso richieste di approfondimento ed emendamenti.

A fronte di tale approccio collaborativo, e in assenza di ragioni di urgenza circa la devoluzione di competenze alle regioni, appare incomprensibile la scelta della maggioranza di accelerare improvvisamente i tempi di esame di un provvedimento che ridisegna l'assetto istituzionale del Paese. Sarebbe irragionevole, infatti, iniziare a votare gli emendamenti all'articolo 1, dovendo poi attendere il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti agli articoli successivi e oltre tutto accantonare l'articolo 3.

Chiede pertanto che sia posta in votazione la proposta di iniziare le votazioni solo dopo l'audizione del presidente del CLEP o di un suo delegato.

Il senatore LISEI (*FdI*) esprime soddisfazione per il livello dell'approfondimento compiuto sul provvedimento, in particolare attraverso le numerose audizioni svolte, che hanno consentito di presentare proposte di modifica migliorative del testo in esame, nonché attraverso la documentazione fornita dal Ministro sull'attività compiuta finora dal CLEP, sebbene non vi fosse alcun obbligo in tal senso.

Pertanto, ritiene condivisibile la proposta di accantonare il solo articolo 3, in attesa dell'audizione del professor Cassese, e di votare gli emendamenti riferiti agli altri articoli che individuano principi di carattere generale e misure di natura ordinamentale.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) rileva che la presenza costante e la disponibilità del Ministro, nonché l'atteggiamento di apertura del Presidente, hanno consentito finora di lavorare in un clima disteso su un provvedimento fondamentale per il Paese. Respinge quindi la critica rivolta alla maggioranza circa una forzatura dei tempi di esame, considerato che ancora non si è iniziato a votare sugli emendamenti, sebbene il disegno di legge sia stato assegnato alla Commissione, in sede referente, nel mese di aprile.

Per quanto riguarda l'audizione del professor Cassese, pur concordando sulla possibilità di chiederne l'anticipazione, ritiene che si debba considerare la particolare complessità del lavoro di determinazione dei LEP, mai compiuto finora, e quindi la necessità di un approfondimento prima di riferire in Commissione. A tale proposito, bisognerebbe riconoscere il merito del Governo di aver aperto per la prima volta il confronto sulle disuguaglianze presenti nel Paese nella erogazione dei servizi essenziali ai cittadini.

Concorda pertanto con la proposta del Ministro di procedere alle votazioni, accantonando solo quelli riferiti all'articolo 3.

Da ultimo, formula un sincero ringraziamento al professor Cassese per l'importante lavoro che il CLEP sta svolgendo in favore di tutti i cittadini italiani.

Il senatore CATALDI (*M5S*) osserva che il riferimento ai LEP è presente anche in altri articoli del provvedimento e quindi le domande da porre al professor Cassese non riguarderebbero il solo articolo 3. Sarebbe, pertanto, irragionevole procedere in modo disordinato nella votazione degli emendamenti, per non dover attendere due settimane, che nell'arco di una intera legislatura non possono incidere in modo particolare, tanto più che si sta discutendo di un nuovo assetto istituzionale.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) ritiene incomprensibile la decisione di iniziare le votazioni, considerato peraltro che la Commissione bilancio si è pronunciata finora solo sugli emendamenti all'articolo 1. Si tratta di una forzatura irragionevole, a fronte di una richiesta di maggiore approfondimento in merito a un provvedimento che rischia di aggravare le gravi disuguaglianze già esistenti nel Paese, a meno che non siano stanziati risorse ancora non quantificate, ma sicuramente consistenti e prive di copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE mette quindi in votazione la proposta del senatore Giorgis di iniziare il voto sugli emendamenti soltanto dopo l'audizione del presidente del CLEP o di un suo delegato.

La proposta non risulta approvata.

Il PRESIDENTE concorda sull'inizio della votazione degli emendamenti all'articolo 1 che si limita a indicare alcuni principi generali e le finalità del provvedimento. Ribadisce che non vi è stata alcuna forzatura nei tempi di esame, anzi le norme regolamentari sono state interpretate in modo più flessibile proprio per accogliere le richieste delle opposizioni ritenute ragionevoli.

Tuttavia, si riserva di valutare l'opportunità di proseguire con la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli successivi all'articolo 1, oppure attendere l'audizione del presidente del CLEP, fermo restando ovviamente l'accantonamento dell'articolo 3.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti identici 1.1 e 1.2, soppressivi dell'articolo 1, su cui i relatori e il Governo hanno espresso parere contrario.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto, ribadendo la contrarietà del Partito democratico sull'impianto complessivo del provvedimento, che rischia di aggravare le disuguaglianze già esistenti nel Paese. Si dovrebbe in particolare finanziare tutte le funzioni e non solo quelle relative a materie trasferibili, prevedere un maggiore coinvolgimento del Parlamento nella definizione delle intese, in particolare con la consultazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, e rivedere il procedimento per la verifica dello stato di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

A nome del Gruppo, dichiara pertanto un voto favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2 soppressivi dell'articolo.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.1. e 1.2 non sono approvati.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.3 (testo 2), sul quale il parere dei relatori e del Governo è favorevole.

Il senatore LISEI (*FdI*) ringrazia i relatori e il Governo per il parere favorevole sull'emendamento in esame, che esplicita la volontà di rimuovere le disuguaglianze e difendere l'unità nazionale.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), nel ritenere apprezzabile e di buon-senso la proposta della maggioranza, annuncia l'astensione del Gruppo PD.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) accoglie con favore la proposta che mira a rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio; tuttavia, ritiene che bisognerebbe essere conseguenti e ritirare un provvedimento che rischia, invece, di aggravare la situazione esistente.

In ogni caso, ritenendo condivisibile il contenuto della proposta in esame, annuncia la propria astensione.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) dichiara un voto favorevole sull'emendamento 1.3 (testo 2), auspicando che non resti una mera enunciazione di principio e che effettivamente si rafforzi l'unità nazionale, nella consapevolezza tuttavia che le disuguaglianze esistenti sono cresciute progressivamente, pur in assenza di forme di autonomia differenziata.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene condivisibile l'affermazione di principio contenuta nell'emendamento 1.3 (testo 2), che tuttavia non risulta concordante con un provvedimento che sembra di segno opposto. In realtà, a suo avviso, sarebbero necessarie misure economiche per promuovere lo sviluppo delle aree più arretrate del territorio nazionale.

Annuncia pertanto un voto di astensione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 (testo 2) è approvato.

Il ministro CALDEROLI annuncia che, in un'ottica di collaborazione, metterà a disposizione della Commissione il testo con le indicazioni correttive risultanti dai pareri dei relatori e del Governo, in modo che siano immediatamente comprensibili i miglioramenti apportati al disegno di legge originario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ribadisce al Governo l'urgenza, già emersa nell'Ufficio di Presidenza di ieri, di fornire alla 5^a Commissione gli elementi istruttori necessari per addivenire all'espressione del parere sull'Atto Senato 733 (Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022).

SCONVOCAZIONE E POSTICIPAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana odierna, già convocata per le ore 15, non avrà luogo e che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 7 settembre, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 6 settembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 49

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 9 alle ore 10

AUDIZIONI DEL PROFESSOR PASQUALE STANZIONE, PRESIDENTE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, DELL'AVVOCATO FRANCESCO GRECO E DELL'AVVOCATO GIOVANNA OLLÀ, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 808 (MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE)

Plenaria

76^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il provvedimento in titolo che reca la conversione in legge del decreto-legge 10 ago-

sto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.

Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione giustizia, si segnalano i seguenti articoli: l'articolo 1 prevede il divieto di fissazione dinamica delle tariffe a opera delle compagnie aeree, in riferimento a rotte nazionali di collegamento con le isole, in determinati periodi di picco di domanda e definisce come pratica commerciale scorretta la determinazione automatizzata delle tariffe attraverso profilazione *web* degli utenti o in base alla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per la prenotazione. Ai sensi del comma 2, l'accertamento (d'ufficio o su istanza di parte) e la sanzione di queste violazioni vengono demandati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). In particolare, viene richiamata in materia di tutela amministrativa e giurisdizionale l'applicabilità dell'articolo 27 del Codice del Consumo (decreto legislativo 206 del 2005); l'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali del governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea. Per la violazione degli obblighi connessi ai poteri speciali è generalmente prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Per l'indicazione nel dettaglio delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi citati nei diversi settori, si rinvia alla dettagliata analisi contenuta nel dossier del Servizio Studi del Senato; l'articolo 25 introduce per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge. Il mancato assolvimento dell'obbligo citato è sanzionato dal comma 2 con una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro; l'articolo 26 istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cosiddetti extraprofiti) delle banche operanti nel territorio dello Stato. Con riferimento all'accertamento, alle sanzioni e alla riscossione dell'imposta, nonché al contenzioso, il comma 6 rinvia alle disposizioni in materia di imposte sui redditi; l'articolo 27 ridefinisce, in seguito all'interpretazione delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese).

Segnala infine come di interesse della Commissione le disposizioni di cui all'articolo 15 che prevede il concerto del Ministro della giustizia per la definizione del regolamento da emanare in materia di disciplina uniforme dei servizi di ormeggio.

Per quanto di competenza, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*), pur non avendo obiezioni circa gli aspetti specifici di competenza della Commissione annuncia il voto di astensione del suo Gruppo per le riserve sul contenuto più generale del provvedimento.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*), per le medesime ragioni ricordate dal senatore Verini, annuncia altresì l'astensione del proprio Gruppo sulla proposta del relatore.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE fa presente la necessità di concludere al più presto la procedura informativa riguardante l'indagine conoscitiva sulle intercettazioni. Avverte pertanto che, concordemente con gli altri estensori, i senatori Berrino e Zanettin, la proposta di documento conclusivo sarà posta all'ordine del giorno a partire dalla prima seduta utile della prossima settimana.

Fa infine presente altresì che saranno inseriti all'ordine del giorno gli atti del Governo assegnati alla Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 7 settembre alle ore 9,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,45.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 6 settembre 2023

Plenaria

84^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(623) Elena MURELLI e altri. – Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame del provvedimento in oggetto, recante modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123 recante « Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia ».

Tali modifiche perseguono un duplice obiettivo: da un lato l'introduzione di percorsi di diagnosi e cura efficaci e appropriati per i soggetti celiaci, dall'altro l'adozione di azioni volte a informare e sensibilizzare la comunità in ordine ad allergie e intolleranze.

Più nello specifico, il disegno di legge all'articolo 2 sottolinea la necessità di una preparazione e aggiornamento professionali non solo del personale sanitario, ma anche di quello impiegato nei settori della ristorazione, del turismo e alberghiero, nonché degli operatori di imprese alimentari e, più in generale, di tutti gli addetti alla somministrazione di alimenti, prevedendo appositi corsi obbligatori sulla celiachia e più in generale sulle intolleranze e allergie.

L'articolo 3 apporta modificazioni in tema di diagnosi precoce e prevenzione, prevedendo programmi di diffusione di un protocollo ufficiale di diagnosi per le categorie a rischio, da inserire nei piani sanitari regionali, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale.

L'articolo 4 interviene sulle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine, prevedendo che le regioni e province autonome ne predi-

spongano l'acquisto tramite la tessera sanitaria, nelle farmacie e presso tutti gli esercizi commerciali dell'intero territorio nazionale. A tal fine, è prevista la definizione di linee guida volte all'informatizzazione del processo di erogazione dei buoni acquisto per i soggetti affetti da malattia celiaca, spendibili anche in maniera frazionata in più canali di vendita anche al di fuori del territorio regionale.

Si specificano inoltre, in modo più esteso, i punti di ristoro dei luoghi pubblici e privati (strutture scolastiche, università, accademie, caserme, istituti penitenziari, case di riposo) che devono offrire, su richiesta degli interessati, anche pasti e alimenti privi di glutine.

Infine, si introduce l'obbligo per tutti gli esercenti del settore dei servizi dell'ospitalità e della ristorazione (*Hotellerie-Restaurant-Café* – Ho.Re.Ca), compresi i distributori automatici di alimenti, nonché per le compagnie di trasporti ferroviari e le compagnie aeree, di garantire un'offerta di prodotti privi di glutine. Tale obbligo deve essere implementato dagli esercenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 5 sopprime l'obbligo di indicare nel foglietto illustrativo dei farmaci se il prodotto può essere assunto senza rischio dai celiaci, poiché il contenuto di glutine consentito dalla Farmacopea europea nei farmaci è del tutto innocuo per i pazienti. Inoltre, si estende l'attività delle regioni per la formazione professionale sulla celiachia, oltre ai ristoratori e albergatori, anche agli istituti tecnici e professionali rivolti agli operatori della ristorazione e della ricettività, e a iniziative didattiche nelle scuole primarie e secondarie.

L'articolo 6 è volto a promuovere l'introduzione di adeguati spazi negli ambiti radiofonici e televisivi al fine di sensibilizzare la collettività sull'importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell'appropriatezza delle cure nei casi di patologie legate alla celiachia.

L'articolo 7 introduce disposizioni per la tutela dei soggetti affetti da celiachia prevedendo che le regioni e province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, indichino, tra i presidi sanitari pubblici, le strutture diagnostiche per la diagnosi e la cura della celiachia. L'articolo inoltre mira ad ampliare l'elenco dei prodotti erogabili, inserendo le farine mono cereale senza glutine (quali riso, mais, grano saraceno, miglio, amaranto, quinoa, manioca, teff, sorgo) all'interno del Registro nazionale dei prodotti erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 8 istituisce un Fondo per la ricerca scientifica sulla celiachia, con una dotazione di 10 milioni di euro annui, al fine di finanziare lo sviluppo della medicina personalizzata, il miglioramento della qualità della vita dei malati di celiachia, l'implementazione delle ricerche in ordine alle differenze di genere, sulle interazioni tra fattori di rischio ambientali, sui profili genetici e biomarcatori, sui componenti tossici del glutine, sull'innovazione delle metodologie cliniche, nonché al fine di istituire una banca dati nazionale, presso il Ministero della salute, per monitorare gli effetti della legge.

L'ordinamento dell'Unione europea tratta la materia solo dal punto di vista dell'etichettatura dei prodotti per celiaci. In particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014, adottato in base all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, detta le norme relative all'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti, al fine di aiutare le persone intolleranti al glutine a individuare e a scegliere una dieta variata sia in casa che fuori.

Il regolamento prescrive che la dicitura « senza glutine » è consentita solo laddove il contenuto di glutine dell'alimento venduto al consumatore finale non sia superiore a 20 mg/kg, mentre la dicitura « con contenuto di glutine molto basso » è consentita solo laddove tale contenuto non sia superiore a 100 mg/kg.

Non sono consentite altre diciture per fornire le medesime informazioni. Tuttavia, possono essere aggiunte informazioni finalizzate a distinguere se l'assenza o bassa presenza di glutine sia dovuta ad ingredienti che ne sono naturalmente privi, o se si tratti di prodotti appositamente lavorati e processati a tal fine. Nel primo caso possono essere aggiunte le diciture « adatto alle persone intolleranti al glutine » o « adatto ai celiaci », mentre nel secondo caso le diciture « specificamente formulato per persone intolleranti al glutine » o « specificamente formulato per celiaci ».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del provvedimento in oggetto, recante la legge annuale per la concorrenza per il 2022, prevista dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese. La precedente legge, quella per l'anno 2021, è stata approvata il 5 agosto 2022 (legge n. 118 del 2022).

Secondo l'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, la legge annuale è finalizzata a rimuovere gli ostacoli regolatori che impediscono l'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori.

Anche il PNRR fa riferimento alle leggi annuali sulla concorrenza, che costituiscono la Riforma n. 2 della Componente M1C2, sulla digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo, per apporre i necessari aggiustamenti normativi per la concorrenza tra le imprese, in linea con la normativa e i principi dell'Unione europea. In particolare, il PNRR prevede che la legge annuale sulla concorrenza 2022 adotti norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e promuova l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 raggiungeranno 33

milioni di unità in tutta Italia. Entrambi gli obiettivi normativi dovranno entrare in vigore (compreso l'eventuale diritto derivato) entro il 31 dicembre 2023.

Il disegno di legge si compone di 10 articoli. I primi due articoli recano le disposizioni attuative dei predetti obiettivi previsti dal PNRR. In particolare, l'articolo 1, oltre ad allineare l'attuale cadenza annuale per la presentazione del piano di sviluppo della rete del gas naturale a quella biennale già prevista per il piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, detta dei termini procedurali più celeri per l'approvazione del piano per la rete elettrica, assegnando la competenza al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anziché al Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 2 reca disposizioni volte a promuovere le potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e ad assicurare l'accesso dei clienti finali ai propri dati di consumo, non solo dell'elettricità ma anche del gas, su loro richiesta, per il tramite della società pubblica Acquirente Unico S.p.A.

L'articolo 3 interviene sulla misura di cui all'articolo 34-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 (proroga termini), finalizzata a favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante l'agevolazione della fornitura elettrica in banchina (cosiddetto *cold ironing*). La modifica è volta a introdurre la definizione di *cold ironing*, a specificare i soggetti gestori e ad attribuire poteri normativi all'ARERA.

L'articolo 4 reca una disciplina più esaustiva dell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000, di attuazione della direttiva 98/30/CE sul mercato interno del gas naturale.

L'articolo 5 è finalizzato a superare una contestazione della Commissione europea e quindi a evitare l'avvio di una procedura di infrazione, provvedendo ad abrogare la disposizione che esclude dall'applicazione della direttiva servizi 2006/123/CE le attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, che era stata introdotta, con la legge di bilancio 2019, nel decreto legislativo n. 59 del 2010, di attuazione della direttiva servizi. Conseguentemente, si disciplinano tali concessioni, per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, stabilendo una durata di 10 anni e la loro assegnazione mediante procedure selettive, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e della direttiva servizi. Si prevede anche un regime transitorio, fino al 31 dicembre 2025, per le concessioni già assegnate con procedure selettive e quelle in scadenza o in fase di rinnovo.

L'articolo 6 interviene al fine di semplificare la disciplina dei saldi promozionali e delle vendite straordinarie di liquidazione o di fine stagione, per le imprese che intendano svolgerli contemporaneamente nei propri esercizi commerciali situati anche in comuni diversi. A tal fine si prevede un'unica comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati. La documentazione da allegare, per ogni esercizio commerciale, può essere, in alternativa, tenuta a disposizione negli stessi esercizi, op-

pure sul sito *internet*, che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita.

L'articolo 7 interviene nell'elenco delle ipotesi di limitazione del diritto di brevetto, previste dall'articolo 68 del codice della proprietà intellettuale (decreto legislativo n. 30 del 2006), e in particolare nella cosiddetta « eccezione galenica », per correggere l'anomalia del divieto, per i farmacisti, di utilizzare « principi attivi realizzati industrialmente ». Tale clausola viene quindi abrogata, poiché pone su un piano di disparità il farmacista rispetto alle aziende produttrici di medicinali equivalenti, che non hanno tale divieto.

L'articolo 8 interviene nell'ambito dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), per abrogare un limite posto alla potestà del Giudice amministrativo, in sede di ricorso contro le sanzioni emesse dall'AGCM. Il giudice del ricorso potrà quindi ora verificare i profili tecnici posti alla base della decisione impugnata anche quando tali profili presentino un oggettivo margine di opinabilità.

L'articolo 9 estende da 45 a 90 giorni il termine perentorio per la comunicazione, da parte dell'AGCM, delle proprie conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione, al fine di consentire all'Autorità di svolgere un adeguato approfondimento e di assicurare un pieno esercizio del diritto al contraddittorio con l'operatore economico coinvolto.

L'articolo 10 è volto ad attribuire all'AGCM le funzioni necessarie all'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, cosiddetto *Digital Markets Act*. In particolare, si designa l'AGCM quale autorità preposta all'esecuzione del *Digital Market Act* in Italia e quale referente per la Commissione europea e le autorità degli altri Stati membri, conferendo all'Autorità anche i relativi poteri di indagine e sanzionatori, e i limiti relativi alla protezione dei dati personali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 6 settembre 2023

Plenaria

115^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calde-
rolì e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame sui restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato espresso nella seduta di ieri il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 2, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, appare necessario verificare la quantificazione degli oneri riferiti agli emendamenti 2.3, analogo a 2.4, 2.37, 2.38, 2.84 e 2.124. Occorre altresì valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.5,

2.7, 2.7 (testo 2), 2.22, 2.42, 2.50, 2.72, 2.76, 2.77, analogo a 2.79, 2.80, 2.138, 2.143, analogo a 2.144, nonché 2.150.

Il sottosegretario Lucia ALBANO, in relazione agli emendamenti 2.3 e all'analogo 2.4, esprime parere contrario in quanto si prevede il coinvolgimento dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) nelle procedure di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Al riguardo rappresenta che tale Organismo è stato istituito da una disposizione di rango rafforzato, ai sensi della legge 243/2012, che disciplina le relative funzioni e stanziava le risorse per il suo funzionamento. La previsione di nuovi compiti in capo all'UPB non può essere introdotta dalla normativa ordinaria e potrebbe, peraltro, comportare maggiori oneri di funzionamento. Inoltre, il meccanismo previsto di determinazione delle risorse finanziarie è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata copertura finanziaria.

In relazione all'emendamento 2.22, sottolinea come la necessità che l'atto di iniziativa venga corredato da informazioni anche di natura finanziaria per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni richieste è suscettibile di comportare oneri non coperti a carico della finanza pubblica, per cui esprime parere contrario.

In relazione agli emendamenti 2.37, 2.38, 2.84 e 2.124 esprime parere contrario in quanto le proposte emendative sono suscettibili di determinare oneri non quantificati e non coperti.

In relazione ai profili finanziari degli emendamenti 2.5, 2.7, 2.42, 2.50 esprime altresì parere contrario in quanto le proposte emendative sono suscettibili di determinare oneri non coperti a carico del bilancio statale.

In relazione all'emendamento 2.7 (testo 2), esprime il parere di nulla osta a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il testo venga riformulato, prevedendo una formulazione, di cui dà integrale lettura, in base alla quale ai fini dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione. Conseguentemente, in tale riformulazione si prevede l'aggiunta, all'articolo 8, comma 3, di un periodo, volto a specificare che è comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

In relazione agli emendamenti 2.72, 2.76, 2.80 esprime parere contrario in quanto le proposte emendative sono suscettibili di determinare maggiori oneri non quantificati né coperti.

In relazione agli emendamenti 2.143, analogo a 2.144, e 2.150 esprime parere contrario in quanto le proposte emendative sono suscettibili di determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento agli emendamenti 2.77, analogo al 2.79, nonché sulla proposta 2.138, non vi sono osservazioni da formulare, così come su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) chiede quindi conferma alla rappresentante del Governo che il parere del Governo è non ostativo sulle

proposte 2.77 e 2.79, di analogo tenore, nonché sulla proposta 2.138, segnalate nell'illustrazione, oltreché sulle restanti proposte riferite all'articolo 2.

Il sottosegretario Lucia ALBANO conferma che vi è il parere non ostativo del Governo su tali proposte, mentre sulla proposta 2.7 (testo 2) il parere è non ostativo condizionatamente alla riformulazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel testo illustrato.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) interviene per formulare osservazioni critiche in ordine ai pareri resi dal Governo, in particolare rilevando come sarebbe indispensabile specificare con attenzione, da parte dell'Esecutivo, i casi in cui si tratti di un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, distinguendo invece i casi di un parere di contrarietà semplice, senza il richiamo alla citata norma costituzionale, laddove si tratti di un parere di contrarietà sul piano politico, che non presenta i presupposti per il richiamo alla citata norma costituzionale. Tale necessaria distinzione appare ancor più evidente dinanzi ad un provvedimento che è presentato come a saldi invariati, quale il disegno di legge sull'autonomia differenziata: sottolinea quindi la totale incongruenza del parere reso dal Governo sugli emendamenti 2.3 e 2.4, laddove si prevedeva il coinvolgimento dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Tali emendamenti hanno avuto la contrarietà del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sebbene non prevedano oneri e ineriscano ad un provvedimento, quale il disegno di legge in esame, che si asserisce ad invarianza di spesa. Ricorda peraltro che è stata già avanzata dalle forze di opposizione la richiesta di un'approfondita riflessione sull'uso più appropriato dell'articolo 81 della Costituzione, nell'espressione dei pareri di contrarietà per i profili finanziari, atteso che il citato articolo della Costituzione deve essere usato nei solo casi di profili di effettiva onerosità, e non può essere utilizzato strumentalmente nei casi di mera contrarietà sul piano politico. Chiede quindi alla rappresentante del Governo di chiarire tale profilo con riferimento ai pareri espressi dall'Esecutivo.

Il sottosegretario Lucia ALBANO chiarisce di aver fornito per ciascun emendamento il parere del Governo in ordine ai profili strettamente finanziari, rilevando che in caso di proposte suscettibili di determinare maggiori oneri il parere del Governo è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) interviene per formulare rilievi critici in ordine ai pareri espressi dal Governo sugli emendamenti all'esame. Rileva come, ad esempio, la proposta 2.4, oggetto di un parere contrario da parte del Governo in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri, non comporta in realtà onerosità, limitandosi a chiedere una valutazione tecnica da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio ovvero

da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*. Si tratta, in realtà, con riguardo a molte proposte in rilievo, di emendamenti volti a migliorare il testo, e che non determinano affatto maggiori oneri, per cui non risultano sussistere le ragioni per un richiamo all'articolo 81 della Costituzione. Sottolinea come, stante la imminente costituzione e avvio delle Commissioni bicamerali chiamate ad esaminare i profili degli affari regionali e del federalismo fiscale, risulta centrale garantire a tali organi bicamerali la possibilità di esprimersi sul provvedimento in esame. Evidenza come non sia stato operato il dovuto approfondimento tecnico sul disegno di legge per l'autonomia, elemento su cui svolge considerazioni fortemente critiche.

Il PRESIDENTE, dopo aver richiamato le prerogative della Commissione bilancio in ordine all'esame dei profili finanziari degli emendamenti, del tutto distinto rispetto agli ambiti e alle attività delle citate Commissioni bicamerali, non essendovi ulteriori interventi, dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione della proposta di parere.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra una proposta di parere del seguente tenore, alla luce degli elementi forniti dal Governo: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi all'articolo 2 riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.22, 2.37, 2.38, 2.42, 2.50, 2.72, 2.76, 2.80, 2.84, 2.124, 2.143, 2.144 e 2.150.

Sull'emendamento 2.7 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: 'che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione'. Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: 'È comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.'».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 3 alla fine. ».

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta testé illustrata, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 6 settembre 2023

Plenaria

71^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REDIGENTE

(484) TOSATO e altri. – Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

(Discussione e rinvio)

La relatrice TUBETTI (*FdI*) illustra il provvedimento, che prevede il trasferimento al patrimonio disponibile del comune di Caorle di un'area denominata « Falconera » oggi classificata come area demaniale. Con il termine « classificata » la relatrice intende dare immediatamente contezza di una circostanza oggettiva che motiva l'iniziativa legislativa: la perdita dei requisiti di demanialità causata dalla trasformazione dei luoghi, *in primis* dall'arretramento della linea di battigia e ritiro del mare. Ricorda quindi che le aree demaniali non possono essere cedute a privati e che, in applicazione delle norme, la Capitaneria di porto competente per territorio ha attivato dei procedimenti penali per l'occupazione dei suoli, nonostante le condizioni di utilizzo si siano modificate nel tempo e siano risalenti a diversi decenni orsono.

Evidenzia poi che nella relazione illustrativa al disegno di legge si dà conto delle numerose iniziative poste in essere dal comune per acquisire al patrimonio la suddetta area e che la proposta legislativa n. 24 del 5 ottobre 2022, di iniziativa dell'allora consigliere regionale, oggi senatore, Speranzon, sottoscritta da tutto il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia alla regione Veneto, giungeva alle medesime conclusioni.

Sottolinea quindi che, allo stato attuale, si registrano sia il sequestro di alcuni immobili che lo svolgimento di processi per occupazione abusiva. Il disegno di legge infatti prevede, contestualmente al trasferimento del titolo delle aree al patrimonio disponibile, anche il venire meno delle pretese dello Stato per canoni pregressi e a qualsiasi somma a titolo compensativo per l'occupazione medesima e la sospensione dei procedimenti di ingiunzione o di richiesta di rilascio delle aree.

Dato il carattere dirimente sia della condizione attuale del territorio oggetto del disegno di legge sia dell'accertamento della praticabilità di una soluzione normativa come proposta nel disegno di legge, la relatrice ritiene opportuno in via preliminare svolgere un approfondimento con l'audizione dell'Agenzia del demanio e del comune di Caorle. Inoltre, dato che la Commissione ha già avviato l'esame del disegno di legge riguardante un'area demaniale nel comune di Praia a mare (Atto Senato n. 500), propone che la fase istruttoria venga svolta in maniera comune per i due provvedimenti, senza tuttavia che il seguito dell'esame degli stessi proceda in maniera congiunta. Infatti, a suo parere le condizioni e le peculiarità delle situazioni non giustificherebbero un esame congiunto, restando quindi distinte le due proposte di legge.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (n. 55)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) introduce l'atto in titolo precisando che l'articolo 1 dello schema, in conformità all'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/284, che inserisce nella direttiva 2006/112/UE la Sezione 2-*bis* modifica la disciplina generale dell'IVA, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, allo scopo di inserirvi un nuovo Titolo II-*bis*, che reca gli articoli da 40-*bis* a 40-*sexies*. L'articolo 40-*bis*, in conformità a quanto previsto dall'articolo 243-*bis* della direttiva 2006/112/UE, contiene le definizioni utili ai fini dell'applicazione dei nuovi obblighi introdotti a carico dei prestatori dei servizi di pagamento in relazione ai pagamenti transfrontalieri effettuati. L'articolo 40-*ter*, al comma 1, recependo l'articolo 243-*ter* della citata direttiva 2006/112/UE, prevede che i prestatori dei servizi di pagamento abbiano l'obbligo di conservare la documentazione contenente determinate informazioni, che sono dettagliate dal successivo articolo 40-*sexies*, sui beneficiari e sui pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri da essi forniti in ogni trimestre civile. Il comma 1, in continuità

con quanto previsto dall'articolo 243-ter, paragrafo 1, della direttiva, esplicita la finalità per la quale è introdotto l'obbligo di conservazione delle informazioni e, per meglio definire la portata dell'adempimento, fornisce la definizione di pagamento transfrontaliero, ovvero quello che interviene tra un pagatore localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e un beneficiario localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo. L'obbligo di conservazione delle informazioni relative ai beneficiari e ai servizi di pagamento in parola, nonché quello di comunicazione delle stesse, previsto dal successivo articolo 40-*quater*, sono introdotti, come espressamente affermato dal considerando n. 6) della direttiva (UE) 284/2020, nel rispetto del principio di proporzionalità e limitati a quanto è necessario e funzionale al fine di contrastare le frodi IVA nell'ambito delle operazioni transfrontaliere di commercio elettronico, senza risultare eccessivamente gravosi per i soggetti interessati. In tale prospettiva, il comma 2, in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 243-ter della direttiva, prevede l'introduzione di un massimale, calcolato in base al numero di pagamenti forniti dai prestatori di servizi di pagamento al medesimo beneficiario nel corso di un trimestre civile, al di sotto del quale i prestatori dei servizi di pagamento non sono tenuti agli adempimenti in esame. Secondo la relazione illustrativa, il massimale risulta funzionale all'obiettivo perseguito, in quanto offre un'indicazione del fatto che i pagamenti sono stati ricevuti nell'ambito di un'attività economica ed esclude, quindi, i pagamenti ricevuti per fini non commerciali ai quali non sono riconducibili adempimenti IVA. Tale massimale è fissato in 25 pagamenti transfrontalieri destinati allo stesso beneficiario, effettuati nel corso di un trimestre civile da parte del prestatore del servizio di pagamento. Il numero di 25 pagamenti per trimestre civile viene calcolato in relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo e, nel caso in cui il beneficiario possieda più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario.

Il comma 3 dell'articolo 40-ter stabilisce, in conformità al paragrafo 3 dell'articolo 243-ter della direttiva, che qualora i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano entrambi localizzati nell'Unione europea – secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo degli stessi – solo i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario adempiano agli obblighi di conservazione e trasmissione previsti dalle norme in commento, fermo restando che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti effettuati nel calcolo della soglia dei 25 pagamenti per trimestre civile. La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che invece, se soltanto il prestatore dei servizi di pagamento del pagatore è localizzato nel territorio dell'Unione, mentre il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario è localizzato in un paese o territorio terzo, l'obbligo di conservazione e trasmissione delle informazioni relative al pagamento e al beneficiario del pagamento ricade soltanto sul primo, il quale è tenuto al relativo adempimento qualora nel trimestre civile di riferi-

mento effettuati più di 25 pagamenti nei confronti del medesimo beneficiario. Il comma 4, infine, indica il termine di conservazione della documentazione di cui al comma 1, fissandolo in un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del pagamento.

L'articolo 40-*quater* disciplina la trasmissione delle informazioni conservate ai sensi dell'articolo 40-*ter*, prevedendo che le stesse sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento all'Agenzia delle entrate (comma 1) e da questa al Cesop (comma 2). Più in dettaglio, ai sensi del comma 1 sono tenuti a tale adempimento i prestatori dei servizi di pagamento per i quali l'Italia è Stato di origine, nonché i prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l'Italia è Stato membro ospitante. Il medesimo comma 1 dispone quindi che tali prestatori dei servizi di pagamento mettano a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni in loro possesso in conformità alle previsioni dell'articolo 24-*ter* del regolamento (UE) 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, inserito dal regolamento (UE) 2020/283, il quale prevede che i prestatori dei servizi di pagamento comunichino tali informazioni entro la fine del mese successivo al trimestre civile cui le stesse si riferiscono, utilizzando formulari elettronici *standard*. Si rimanda, inoltre, a un provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate per eventuali specificazioni tecniche di trasmissione. Il comma 2 prevede che le informazioni messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate siano da quest'ultima trasmesse al Cesop secondo quanto previsto dall'articolo 24-*ter* del regolamento (UE) 904/2010, il quale dispone che la trasmissione avvenga entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre civile cui le informazioni si riferiscono.

L'articolo 40-*quinquies* recepisce l'articolo 243-*quater* della direttiva detta i criteri in base ai quali avviene la localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento, valevoli per l'individuazione dei pagamenti transfrontalieri per cui vigono gli obblighi dettati dalla disciplina in esame. In particolare, sia il pagatore che il beneficiario si considerano localizzati nello Stato membro ovvero nel paese o territorio terzo corrispondente: all'IBAN del conto di pagamento del pagatore/beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore o il beneficiario e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo; al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore o del beneficiario e fornisca la sua localizzazione. Come riportato nella relazione illustrativa, tali informazioni, secondo i sistemi di pagamento attuali, sono già nella disponibilità dei prestatori dei servizi di pagamento, a cui quindi non viene richiesto di ampliare la loro base informativa, ma soltanto di razionalizzare le informazioni che già possiedono in modo da metterle a disposizione delle rispettive amministrazioni fiscali per rafforzare la lotta alle frodi in ambito IVA.

Infine, l'articolo 40-*sexies*, in linea con le previsioni dell'articolo 243-*quinquies*, indica le informazioni da conservare e da trasmettere alle autorità fiscali. In particolare, in base al comma 1, vengono conservati e comunicati: le informazioni, quali il BIC o altro codice identificativo d'azienda, che individuino, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento; il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario del pagamento; l'IBAN o, se l'IBAN non è disponibile, altro identificativo che individua, senza ambiguità, il beneficiario del pagamento e ne fornisce la localizzazione; il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisce la localizzazione qualora questo riceva fondi senza disporre di un conto di pagamento; se disponibile, l'indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; i dettagli degli eventuali pagamenti transfrontalieri; i dettagli degli eventuali rimborsi di pagamenti. Il comma 2 dispone che, in relazione ai pagamenti transfrontalieri e a eventuali rimborsi di tali pagamenti, devono essere conservate e trasmesse le informazioni relative alla data e all'ora, all'importo e alla valuta, allo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal beneficiario, o a suo nome, ovvero allo Stato membro di destinazione del rimborso nonché le informazioni utilizzate per determinare l'origine del pagamento o la destinazione del rimborso. Devono inoltre essere conservate e trasmesse le informazioni relative a ogni riferimento che individui, senza ambiguità, il pagamento e, se il pagamento è disposto nei locali dell'esercente, le informazioni relative a tale circostanza.

L'articolo 2 del provvedimento in esame reca la disciplina sanzionatoria relativa alla violazione degli obblighi di conservazione e comunicazione delle norme introdotte (articoli 40-*ter* e 40-*quater*). Al riguardo, il Governo nella relazione illustrativa chiarisce che, dal momento che la legge di delegazione europea 2019-2020 non fornisce una base giuridica specifica per l'introduzione della disciplina sanzionatoria nell'ambito del decreto legislativo, il fondamento della disciplina sanzionatoria viene rinvenuto nell'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012 in base al quale, al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di recepimento, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. La norma prevede un trattamento sanzionatorio differenziato: nel caso di violazione di un obbligo di conservazione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per la violazione di obblighi relativi alla contabilità, ovvero la sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro. Ove sia violato l'obbligo di comunicazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo (previste per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari), ovvero la sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4, recependo l'articolo 2 della direttiva (UE) 2020/284, prevede che le disposi-

zioni dallo stesso introdotte si applichino ai servizi di pagamento prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'assenso del rappresentante del GOVERNO, avverte che il parere verrà votato nel corso della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Esame e rinvio)

Il relatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) riferisce sulle parti di competenza della Commissione, evidenziando che l'articolo 5, commi da 1 a 6, riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è riconosciuto nel limite di spesa di cui al comma 11. L'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali del governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea.

L'articolo 24 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari. Il successivo articolo 25 introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo. L'articolo 26 istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cosiddetti extraprofiti) delle banche operanti nel territorio dello Stato. Tale imposta è determinata applicando un'aliquota del 40 per cento

sulla differenza del margine di interesse rispetto all'esercizio antecedente al 2022 e in ogni caso non può essere superiore allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. È inoltre indeducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. L'articolo 27 ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese).

Il PRESIDENTE ritiene opportuno che la Commissione, al fine di poter esprimere un parere più esauriente, attenda per pronunciarsi la conclusione degli approfondimenti che si svolgeranno presso le Commissioni di merito e la presentazione di emendamenti con particolare riferimento all'articolo 26.

Prende atto la Commissione.

Alla richiesta di chiarimenti del senatore CROATTI (M5S) circa la mancata assegnazione del provvedimento in esame in sede referente anche alla Commissione finanze risponde il PRESIDENTE, il quale precisa che le competenze delle Commissioni 8^a e 9^a erano complessivamente più ampie. Ciò nonostante ribadisce l'opportunità che la Commissione formuli un parere articolato e incisivo, specialmente con riferimento agli articoli 26 e 27.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 agosto.

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento è collegato alla legge di bilancio per l'anno 2022 e che quindi, prima di passare alla fase di votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato alla seduta del 3 agosto, è necessario attendere il relativo parere da parte della Commissione bilancio. Rinvia dunque il seguito dell'esame alla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 6 settembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 36

Presidenza del Presidente
MARTI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

58^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di avviare, nelle sedute della Commissione che saranno convocate nella prossima settimana, l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 854 (Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n.104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e

finanziarie e investimenti strategici), dell'atto del governo n. 59 (Schema di decreto ministeriale recante la definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori – ITS *Academy*, nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento), dell'atto del governo n. 65 (Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2023, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi), dell'atto del governo n. 66 (Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna) e dell'atto del governo n. 67 (Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia). Inoltre, comunica che in tali sedute riprenderà l'esame dei disegni di legge n. 238 sul sostegno alla realizzazione del Pistoia *Blues Festival* e del *Festival* internazionale *Time in Jazz*, n. 562 sulla promozione dei cammini come itinerari culturali e n. 28 sul sostegno e lo sviluppo della comunità educante. Inoltre, informa che si attiverà con la Presidenza della 10^a Commissione permanente, al fine di proseguire, possibilmente già a partire dalla prossima settimana, lo svolgimento delle audizioni relative al disegno di legge n. 236 (sul profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico) assegnato in sede redigente alle Commissioni riunite 7^a e 10^a. Infine, segnala che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di riprendere, a partire dalla settimana successiva alla prossima, l'esame degli altri provvedimenti e delle procedure già in corso prima della pausa estiva, nonché di avviare l'esame dei seguenti disegni di legge secondo un ordine di priorità che sarà stabilito in successive riunioni dell'Ufficio di Presidenza: n. 492, a firma dei senatori Pirondini ed altri, sull'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale; n. 507, dei senatori Verducci ed altri, sulla « mappa della memoria » per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia; n. 545, della senatrice Bucalo ed altri, in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti; n. 569, a firma dei senatori Pirondini ed altri, su promozione, tutela e salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza; n. 579, della senatrice Cosenza, sull'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nelle scuole; n. 637, a firma del senatore Occhiuto, sulle imprese culturali e creative; n. 762, del medesimo presidente ed altri, su semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione; n. 785, dei senatori Calandrini ed altri, per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 « Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »; n. 788, in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione

dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati; n. 821, a firma del senatore Zanettin, sulla dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 6 settembre 2023

Plenaria

109^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 luglio.

Il presidente ZAFFINI ragguaglia la Commissione circa la presentazione degli ordini del giorno ed emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. Avverte quindi che si procederà alla loro illustrazione.

Il relatore BERRINO (*FdI*) illustra gli emendamenti 3.71 e 3.78, i quali sono volti ad agevolare l'attività della Commissione di inchiesta, attraverso la soppressione di riferimenti ad aspetti di particolare delicatezza. Prosegue soffermandosi sull'emendamento 5.1, relativo alla tutela del segreto di indagine in relazione all'attività dell'autorità giudiziaria.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) chiarisce che l'intento alla base della presentazione dell'insieme degli emendamenti della propria parte politica è l'estensione dell'ambito di indagine all'operato di regioni e province

autonome, in considerazione del loro ruolo di primo piano nella gestione dell'emergenza pandemica.

Richiamando le motivazioni espresse dal senatore Mazzella, il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) specifica che gli ordini del giorno e gli emendamenti a propria firma sono fondati sull'esigenza di assicurare che l'attività della Commissione di inchiesta sia realmente esaustiva.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) richiama l'analogia di finalità di diverse proposte emendative di cui è firmataria con quelle oggetto dei precedenti interventi.

Richiama quindi l'attenzione sull'emendamento 3.1, teso a una migliore definizione dei compiti della Commissione parlamentare di inchiesta. Le finalità di questa, anziché essere punitive per ragioni politiche, dovrebbero infatti essere mirate alla preparazione nei confronti di possibili nuove emergenze pandemiche. Tra i compiti proposti è inoltre contemplata l'indagine relativamente alla mancanza di idonei strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e alle differenze fra regioni nella capacità di diagnosi per mezzo di tamponi.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente ZAFFINI dichiara chiusa la fase dell'illustrazione delle proposte emendative e degli ordini del giorno. Oltre a esprimere favore rispetto alla finalità di migliorare le capacità di risposta a eventuali nuove pandemie, pone in evidenza l'ampiezza della trattazione da parte del Parlamento del disegno di legge in esame, anche in considerazione dell'assenza di preclusioni nei confronti di un'ulteriore lettura della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 1° agosto.

Constatata la mancanza di richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Ha quindi la parola il relatore SATTA (*FdI*), il quale presenta una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è infine messa in votazione e approvata a maggioranza.

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite. Esame e rinvio)

Riguardo agli aspetti di competenza del decreto-legge in esame, la relattrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) segnala in primo luogo l'articolo 12, recante misure specifiche relative ai lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa, riguardanti particolarmente il trattamento straordinario di integrazione salariale e le agevolazioni per l'assunzione.

Il successivo articolo 8 interviene in materia di decadenza di aiuti di Stato a grandi imprese successivamente a delocalizzazioni.

L'articolo 14 reca norme concernenti la società Stretto di Messina Spa, tra le quali: l'esclusione dai limiti di remunerazione posti per le società controllate da pubbliche amministrazioni; la determinazione, per gli amministratori della stessa società, dei limiti di remunerazione nella misura massima consentita dalla normativa vigente, l'esclusione, per il reclutamento e la gestione del personale, dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

L'articolo 22 prevede che le regioni possano, con disposizioni di rango legislativo, conferire agli enti locali le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti.

L'articolo 26 istituisce, per il 2023, un'imposta straordinaria a carico delle banche, il cui gettito è destinato al Fondo di garanzia per la prima casa e ad interventi per la riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) rileva che il decreto-legge in esame è caratterizzato, come già più volte avvenuto, da un contenuto decisamente disomogeneo, tale da limitare le possibilità di un esame efficace da parte del Parlamento. In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12, relativo a un caso specifico di crisi aziendale, segnala la questione delle asimmetrie normative in relazione ai diversi scenari di crisi, particolarmente riguardo l'attivazione di ammortizzatori sociali.

Giudica poi particolarmente grave quanto disposto relativamente alle retribuzioni nella società Stretto di Messina, in mancanza di ragioni legate alla produttività, specie a fronte della nota sussistenza di un'ampia area di lavoro povero e della necessità di una più oculata gestione delle risorse destinate al settore dell'amministrazione pubblica e degli enti da questa controllati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RUSSO (*FdI*) segnala in primo luogo l'articolo 1, che estende il termine per la delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, riguardante le limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali o distaccati individualmente.

L'articolo 2 è invece volto a rinnovare alcune delle deleghe concernenti la revisione dello strumento militare nazionale, previste dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. 182)

(Parere alle Commissioni 4^a e 5^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 1° agosto.

Il presidente ZAFFINI fa presente che, come auspicato da componenti della Commissione, solleciterà il Ministro della salute a intervenire in merito agli aspetti di competenza dell'atto in esame, così da permettere un ulteriore approfondimento della trattazione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIerna SEDUTA POMERIDIANA

In considerazione dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 14 di oggi, mercoledì 6 settembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 790

G/790/1/10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di grave impatto;

l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute, alla efficacia, alla tempestività e ai risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;

in particolare tra i compiti della Commissione si prevede quello di indagare su eventuali abusi, sprechi, irregolarità, comportamenti illeciti e fenomeni speculativi che abbiano interessato l'attività, le procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento della diffusione e alla cura della malattia da SARS-CoV-2 da parte del Governo, delle sue strutture di supporto e del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

impegna il Governo

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

ad assicurare un monitoraggio sull'eventuale presenza di fenomeni speculativi, illeciti e corruttivi, sull'allocazione e sulla gestione delle risorse da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali e sulle modalità di affidamento degli appalti pubblici e di selezione del personale medico, acquisendo tutti gli elementi utili per fare chiarezza sui rapporti

tra politica e sanità pubblica e privata, comunicando le risultanze alle competenti commissioni parlamentari.

G/790/2/10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di grave impatto;

l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute, alla efficacia, alla tempestività e ai risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;

tra i compiti della Commissione si prevede quello di verificare le procedure amministrative per l'approvvigionamento, anche da parte di Stati esteri, di farmaci, dispositivi di protezione individuale, macchinari, compresi ventilatori polmonari, reagenti e materiali diagnostici, nonché per la realizzazione di strutture ospedaliere destinate ai pazienti affetti da COVID-19;

impegna il Governo:

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

a relazionare alle competenti commissioni parlamentari in merito all'efficacia attuale del sistema dell'approvvigionamento e della distribuzione dei beni e servizi sanitari e della realizzazione di presidi e strutture sanitarie a seguito delle attivazioni nel corso dell'emergenza pandemica, anche in relazione alle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano verificando se si sono verificati eventuali irregolarità o sprechi nonché le cause di eventuali ritardi, carenze e criticità.

G/790/3/10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di grave impatto;

l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute, alla efficacia, alla tempestività e ai risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;

la lettera *n*) dell'articolo 3 indica tra i compiti della Commissione quello di valutare la tempestività e l'adeguatezza delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle dotazioni di esso nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica;

impegna il Governo

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

a verificare con attento monitoraggio nelle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e nelle aziende sanitarie locali quali siano state le attività di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle sue dotazioni sia nel corso dell'emergenza pandemica che gli attuali livelli a seguito delle iniziative assunte per il potenziamento del SSN.

G/790/4/10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate

per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di grave impatto;

l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute, alla efficacia, alla tempestività e ai risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;

in particolare la lettera *dd*) dell'articolo 3 tra i compiti della Commissione prevede quello di verificare l'efficacia e la corrispondenza dei protocolli terapeutici alle linee guida contenute nel piano pandemico, soprattutto in relazione alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti più fragili;

impegna il Governo

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

ad accertare e a relazionare alle competenti commissioni parlamentari sul reale stato di attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle linee guida contenute nel piano pandemico ed in particolare sulla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti fragili.

G/790/5/10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di grave impatto;

l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute, alla efficacia, alla tempestività e ai risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;

in particolare, la lettera *dd*) dell'articolo 3 tra i compiti della Commissione prevede quello di verificare l'efficacia e la corrispondenza dei protocolli terapeutici alle linee guida contenute nel piano pandemico, soprattutto in relazione alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti più fragili;

impegna il Governo

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

a relazionare dalla data di entrata in vigore della presente legge in merito al livello di attuazione dell'assistenza sanitaria territoriale e domiciliare nonché alla ricaduta nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sia in riferimento alla riduzione dei ricoveri ospedalieri, indicando altresì le criticità che limitano la realizzazione di una assistenza sanitaria territoriale e domiciliare uniforme a livello nazionale.

G/790/6/10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di grave impatto;

l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute, alla efficacia, alla tempestività e ai risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;

impegna il Governo

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

ad accertare in ambito regionale e locale quale sia l'attuale livello di accesso ai livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni nonché la qualità delle infrastrutture e l'attuale disponibilità di posti letto nelle terapie intensive.

Art. 1.**1.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.
_____**1.2**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, sostituire le parole: « nel territorio nazionale » con le seguenti: « nel territorio a livello nazionale e regionale ».
_____**1.3**

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, dopo le parole: « nel territorio nazionale » aggiungere le seguenti: « e nelle singole regioni e province autonome ».
_____**1.4**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, dopo le parole: « nel territorio nazionale » aggiungere le seguenti: « e nelle singole regioni e province autonome ».
_____**1.5**

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, LOPREIATO

Al comma 1, dopo le parole: « nel territorio nazionale » aggiungere le seguenti: « e regionale ».

1.6

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, dopo le parole: « territorio nazionale » inserire le seguenti: « , sugli aspetti non oggetto d'inchiesta o di indagine da parte dell'autorità giudiziaria alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ».

1.7

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, sostituire le parole: « e di valutarne la prontezza e l'efficacia » con le seguenti: « e di valutare la resilienza del Servizio sanitario nazionale ».

1.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. La Commissione conclude i lavori entro un anno dalla sua istituzione ».

1.9

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 2, sostituire le parole: « la fine della XIX legislatura » con le seguenti: « diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

1.10

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 2, sostituire le parole: « la fine della XIX legislatura » con le seguenti: « diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. ».

1.11

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, LOPREIATO

Al comma 2, sostituire le parole: « la fine della XIX legislatura » con le seguenti: « diciotto mesi dalla sua istituzione, rinnovabili solo una volta ».

1.12

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: « alle Camere » inserire le seguenti: « annualmente con relazioni periodiche specifiche o con relazioni generali e ».

1.13

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: « alle Camere » aggiungere la seguente: « annualmente ».

Art. 2.**2.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

2.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: « da quindici senatori e da quindici deputati » con le seguenti: « da venti senatori e venti deputati, o il maggiore e diverso numero di senatori e deputati in modo tale da garantire la rappresentanza di ciascun gruppo parlamentare »;*

b) *al comma 1, sopprimere le parole:* « esistente in almeno un ramo del Parlamento »;

c) *al comma 3, sostituire le parole:* « e da due segretari » *con le seguenti:* « e da quattro segretari »;

d) *al comma 4, sostituire le parole:* « due segretari » *con le seguenti:* « quattro segretari ».

2.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: « in almeno in un ramo del Parlamento » *aggiungere le seguenti:* « garantendo l'equilibrio della rappresentanza di genere ».

2.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 2, sostituire le parole: « entro dieci giorni » *con le seguenti:* « entro quindici giorni ».

Art. 3.

3.1

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Art. 3.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere tutte le indagini necessarie per valutare l'efficacia la tempestività e i risultati conseguiti dalle misure adottate in ambito nazionale, regionale e locale volte a prevenire, contrastare, ridurre o mitigare l'impatto dell'epidemia da COVID-19, individuando le soluzioni organiz-

zative e il coordinamento tra le principali istituzioni nazionali, regionali, locali nell'azione di contrasto all'epidemia di COVID-19;

b) verificare l'esistenza e l'aggiornamento costante dei Piani pandemici nazionali e regionali con l'attuazione di quanto previsto in particolare nelle fasi interpandemiche;

c) verificare lo stato di attuazione da parte delle regioni delle politiche sanitarie e sociosanitarie nel territorio nazionale, con particolare riguardo per la qualità dell'offerta dei servizi ai cittadini, allo standard delle condizioni di accesso, in relazione ai livelli essenziali di assistenza nonché alla gestione del rischio clinico, la sicurezza delle cure, la dotazione infrastrutturale e tecnologica, e il numero di posti letto per pazienti acuti e subacuti nei reparti di terapia intensiva allo scopo di migliorare l'offerta dei servizi ai cittadini sul tutto il territorio nazionale ed individuare soluzioni per un maggiore controllo di qualità sulle strutture sanitarie pubbliche e private;

d) comprendere le cause per cui si sia registrata inizialmente la mancanza di strumenti indispensabili per il contrasto all'epidemia, quali tamponi, mascherine, dispositivi di protezione individuale, ingressi separati nelle strutture sanitarie per le persone positive al COVID-19, formazione specifica del personale sanitario;

e) individuare i motivi della diversa capacità di effettuare tamponi che si è registrata nella prima fase dell'epidemia tra regioni di analoga popolazione, evidenziando anche eventuali vincoli burocratici che abbiano impedito la realizzazione di misure emergenziali indispensabili quali i *test* in autosomministrazione che si sono dimostrati in grado di tracciare i positivi asintomatici. ».

3.2

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, BEVILACQUA, LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) svolgere indagini e valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate da enti e da organismi nazionali, regionali e locali, al fine di contrastare, prevenire, ridurre o mitigare la diffusione e l'impatto dell'epidemia da SARS-CoV-2; ».

3.3

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA, LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate da enti e da organismi nazionali, regionali e locali, al fine di

prevenire, contrastare, ridurre o mitigare l’impatto dell’epidemia da SARS-CoV-2; ».

3.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « e valutare l’efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto » con le seguenti: « sulle misure adottate, nei diversi livelli istituzionali ».

3.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto » con le seguenti: « da istituzioni e organismi nazionali e regionali ».

3.6

ENRICO BORGHI, SBROLLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « dal Governo e dalle sue strutture di supporto » con le seguenti: « da enti e da organismi nazionali, regionali e locali ».

3.7

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « dal Governo » aggiungere le seguenti: « e dalle regioni e dalle province autonome. ».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire la parola: « sue » con la seguente: « loro ».

3.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « e dalle sue strutture di supporto » con le seguenti: « , dalle sue articolazioni ed uffici territoriali, dalle sue strutture di supporto operative, dalle regioni e dalle rispettive articolazioni operative di supporto, nonché dagli enti locali e relative strutture di supporto ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere dalla b) alla gg).

3.9

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « e dalle sue strutture di supporto » con le seguenti: « , dalle sue articolazioni ed uffici territoriali, dalle sue strutture di supporto operative, dalle regioni e dalle rispettive articolazioni operative di supporto, nonché dagli enti locali e relative strutture di supporto ».

3.10

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, LOPREIATO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « elaborati dal Governo o comunque sottoposti alla sua attenzione » con le seguenti: « elaborati dal Governo nonché dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ».

3.12

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « elaborati dal Governo » aggiungere le seguenti: « e dalle regioni e dalle province autonome ».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire la parola: « sua » con la seguente: « loro ».

3.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: « o comunque sottoposti alla sua attenzione ».

3.14

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: « , nonché quelli elaborati o sottoposti all'attenzione delle regioni e degli enti locali; ».

3.15

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) verificare l'esistenza di strumenti nazionali di preparazione e risposta a una eventuale emergenza pandemica, sia preesistenti al SARS-CoV-2 sia successivi, al fine di verificarne la congruità a contrastare, prevenire e ridurre la diffusione e l'impatto della pandemia. ».

3.16

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, LOPREIATO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: « accertare le ragioni del mancato aggiornamento » con le seguenti: « indagare sull'aggiornamento ».

3.17

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e dei correlati piani regionali ».

3.18

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: « da parte di tutti i Governi che si sono succeduti dal 2006 alla data di entrata in vigore della presente legge; ».

3.19

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: « né a fronte » fino a « successivamente alla » con le seguenti: « a fronte sia della » e le parole: « e alla » con le seguenti: « sia della ».

3.20

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.21

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, LOPREIATO

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

« e) verificare quali siano state le scelte dei diversi livelli istituzionali per contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto della pandemia, anche in ordine agli strumenti nazionali e regionali di preparazione e risposta a una eventuale emergenza pandemica ritenuti più idonei al virus SARS-CoV-2; ».

3.22

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: « istituiti dal Governo » aggiungere le seguenti: « , dalle regioni e dagli enti locali ».

3.23

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: « , tra cui la task-force » fino alla fine della lettera.

3.24

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: « , tra cui la task-force » fino alla fine della lettera.

3.25

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.26

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.27

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) indagare sul monitoraggio dell'andamento della pandemia e sulla redazione del relativo piano sanitario nazionale di contrasto;».

3.28

SIRONI, MAZZELLA, LOPREIATO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) accertare l'eventuale nesso di casualità tra la diffusione del virus SARS-CoV-2 e i livelli di inquinamento ambientale in quelle zone del paese in cui si riscontra la presenza di particolato nell'aria (PM2,5 e PM10) e di biossido di azoto (NO2); ».

3.29

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«*g*) effettuare una ricognizione dei diversi organismi istituiti per l'emergenza a tutti i livelli istituzionali al fine di verificare l'efficacia delle azioni intraprese e delle misure adottate; ».

3.30

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, LOPREIATO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: « incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2, costituita » con la seguente: « riunita ».

3.31

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « costituiti, anche dalle regioni e dalle province autonome, per far fronte all'emergenza ».

3.32

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«*h*) effettuare una ricognizione delle normative regionali, nazionali, europee e internazionali, per individuare le conseguenze di tipo sa-

nitario, economico e sociale derivanti dall'eventuale mancato rispetto di tali normative avvenuto nel corso della pandemia nonché per verificarne l'idoneità futura ad affrontare analoghe pandemie; ».

3.33

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: « delle normative » aggiungere la seguente: « regionali » e dopo le parole: « dello Stato italiano » aggiungere le seguenti: « e delle singole regioni e province autonome ».

3.34

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, LOPREIATO

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: « compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58^a Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007, ».

3.35

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, LOPREIATO, DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI, MARTON

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

« i) effettuare una ricognizione delle relazioni intercorrenti tra l'Italia e gli organismi europei e internazionali in relazione alla gestione delle emergenze epidemiologiche, verificando come le predette relazioni si siano esplicate in relazione al virus SARS-CoV-2. ».

3.36

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, LOPREIATO, DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI, MARTON

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: « Stato italiano » aggiungere le seguenti: « , gli organismi europei ».

3.37

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

3.38

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

« m) verificare l'efficacia delle indicazioni e degli strumenti adottati nel corso dell'emergenza pandemica a tutti i livelli istituzionali al fine di rafforzare la resilienza del Servizio sanitario nazionale; ».

3.39

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, LOPREIATO

Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: « valutare » con la seguente: « verificare ».

3.40

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: « , nonché la tempestività dell'applicazione di tali misure da parte delle regioni, degli enti locali e dei loro organi tecnici di supporto: ».

3.41

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: « e se tali soggetti abbiano dato attuazione ».

3.42

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

« *m-bis*) verificare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che le regioni e le province autonome e le loro strutture di supporto hanno fornito alla popolazione e a tutti i soggetti o enti, pubblici e privati, a qualsiasi titolo coinvolti nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica; ».

3.43

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

« *m-bis*) valutare l'adeguatezza delle misure adottate dalle singole regioni e province autonome nell'adottare le indicazioni del Governo in modo da far emergere eventuali differenze territoriali di diffusione del virus SARS-CoV-2; ».

3.44

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

« *m-bis*) valutare se le difformità nell'applicazione delle indicazioni del Governo da parte delle singole regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali abbia inciso sulla diversa diffusione del virus SARS-CoV-2 a livello regionale e locale; ».

3.45

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, LOPREIATO

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

« *m-bis*) valutare l'adeguatezza delle misure adottate dalle singole regioni e province autonome nell'adottare le indicazioni del Governo; ».

3.46

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

3.47

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera n), sostituire il testo con il seguente: « valutare la tempestività e l'adeguatezza delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto, nonché da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle aziende sanitarie locali sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle sue dotazioni nel corso dell'emergenza pandemica. ».

3.48

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: « valutare » con la seguente: « verificare ».

3.49

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: « e dalle sue strutture di supporto » con le seguenti: « , dalle sue strutture di supporto, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali ».

3.50

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: « e dalle sue » con le seguenti: « , dalle regioni e dalle province autonome e dalle loro ».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: « Servizio sanitario nazionale » aggiungere le seguenti: « e dei servizi sanitari regionali ».

3.51

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

« o) verificare il sistema dell'approvvigionamento e della distribuzione dei beni e servizi sanitari e della realizzazione di presidi e strutture sanitarie attivato nel corso dell'emergenza pandemica, a tutti i livelli istituzionali, per il contenimento della diffusione e per la cura della malattia da SARS-CoV-2, appurando l'esistenza di eventuali irregolarità o sprechi nonché le cause di eventuali ritardi, carenze e criticità; ».

3.52

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, LOPREIATO

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: « presenti immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo e dalle sue strutture di supporto e distribuiti alle Regioni » con le seguenti: « in dotazione alle strutture sanitarie sul territorio immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo, dalle regioni e dalle province autonome e dalle loro strutture di supporto, nonché dalle ulteriori stazioni appaltanti, e distribuiti ».

3.53

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché la qualità e la quantità dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici, dei materiali per gli esami di laboratori eventualmente acquistati direttamente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano; ».

3.54

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera q).

3.55

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

3.56

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, LOPREIATO

Al comma 1, sopprimere le lettere q).

3.57

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

3.58

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

3.59

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: « delle sue strutture » fino alla fine della lettera con le seguenti: « delle regioni e delle province autonome, delle loro strutture di supporto nonché dei Commissari straordinari, nazionali e regionali, ovvero di figure analoghe, istituiti o nominati per l'emergenza, accertando e valutando eventuali responsabilità in riferimento a:

1) l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e la corrispondenza di tali dispositivi ai requisiti minimi necessari per la loro utilizzazione e gli importi delle commissioni e provvigioni versate per le relative operazioni, individuando laddove possibile i soggetti attuatori delle stesse;

2) i contratti di appalto e di concessione, la progettazione e realizzazione di strutture e unità sanitarie destinate ai pazienti affetti da COVID-19, degli *hub* vaccinali e delle piattaforme per la gestione del sistema di allerta per i contagi da Sars-Cov-2 e con essi la gestione della campagna di vaccinazione;

3) l'acquisto di presidi per le istituzioni scolastiche allo scopo di fronteggiare l'emergenza; ».

3.60

Pirro, Guidolin, Mazzella, Lopreiato

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: « delle sue strutture » fino alla fine della lettera con le seguenti: « delle regioni, delle province autonome, delle loro strutture di supporto nonché dei Commissari straordinari, nazionali e regionali, ovvero di figure analoghe, istituiti o nominati per l'emergenza; ».

3.61

Mazzella, Guidolin, Pirro, Lopreiato

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: « delle sue strutture » con le seguenti: « delle regioni, delle province autonome, delle loro strutture ».

3.62

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: « , nonché da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali; ».

3.63

Guidolin, Mazzella, Pirro, Lopreiato

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

3.64

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, LOPREIATO

Al comma 1, lettera s), numero 1), sopprimere le parole: « prodotti in Cina, tra cui 800 milioni di dispositivi individuali e la relativa spesa pari a 1,25 miliardi di euro ».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

al numero 2) sostituire le parole: « ,tra cui i centri temporanei di vaccinazione denominati primule, dell'applicazione "Immuni" e della piattaforma unica nazionale » con le seguenti: « e delle piattaforme »;

al numero 2) sopprimere le parole: « fase iniziale della »;

al numero 3), sostituire le parole: « banchi a rotelle » con la seguente: « presidi ».

3.65

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera s), al numero 1), sostituire le parole da: « prodotti in Cina » fino alla fine del numero con le seguenti: « , i loro requisiti per l'utilizzazione e gli importi versati; ».

Conseguentemente, alla medesima lettera:

al numero 2), sopprimere le parole da: « , tra cui i centri temporanei » fino alla fine del numero;

sopprimere il numero 3).

3.66

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, lettera s), numero 2), dopo le parole: « da SARS-CoV-2 », aggiungere le seguenti: « ,la tempestività con cui le regioni e le strutture sanitarie hanno trasmesso i dati necessari a un efficace e tempestivo tracciamento ».

3.67

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

3.68

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, sostituire la lettera t), con la seguente:

« t) effettuare una ricognizione delle misure di contenimento adottate a tutti i livelli istituzionali al fine di verificarne la proporzionalità e l'efficacia, nell'ottica di rafforzare per il futuro la capacità di reazione del nostro paese dinanzi a emergenze pandemiche analoghe; ».

3.69

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, LOPREIATO, DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI, MARTON

Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente:

« t) verificare le misure di contenimento adottate dal Governo, dalle regioni e dalle province autonome durante la pandemia, valutandone la ragionevolezza, la proporzionalità e l'efficacia e comparandole con la condotta seguita da altri Stati europei ».

3.70

ENRICO BORGHI, SBROLLINI

Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente:

« t) valutare la tempestività e la congruità delle misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia, anche eventualmente attraverso la valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti ».

3.71

IL RELATORE

Al comma 1, lettera t), sopprimere le seguenti parole: « individuando eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contraddittori o contrastanti con i principi costituzionali e ».

3.72

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole da: « individuando eventuali obblighi » fino alla fine della lettera con le seguenti: « anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale che più volte hanno ribadito che le limitazioni imposte non prefiguravano una violazione dell'articolo 13 della Costituzione; ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera u).

3.73

ENRICO BORGHI, SBROLLINI

Al comma 1, sopprimere le lettere u) e v).

3.74

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

3.75

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

3.76

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, sopprimere la lettera u).
_____**3.77**

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: « nelle fasi iniziali e successive della pandemia » con le seguenti: « , dalle regioni e dalle province autonome durante la pandemia ».
_____**3.78**

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera v).
_____**3.79**

PATUANELLI, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera v).
_____**3.80**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere la lettera v).
_____**3.81**

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

3.82

PATUANELLI, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera v), sopprimere le seguenti parole: « nonché dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza ».

3.83

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, LOPREIATO

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: « valutare l'adeguatezza » con le seguenti: « indagare sull'adeguatezza ».

3.84

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: « misure adottate » aggiungere le seguenti: « , nonché la loro applicazione da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, ».

3.85

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

« z-bis) indagare e valutare l'adeguatezza delle misure adottate dalle regioni e dalle province autonome per la gestione dei contagi nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) con particolare riferimento:

1) alle misure preventive adottate dalle RSA per la prevenzione da SARS-CoV-2;

2) alle misure volte ad evitare il totale isolamento e allettamento dell'ospite, anche al fine di verificare il rispetto dei diritti umani dello stesso;

3) sull'utilizzo appropriato dei dispositivi di protezione individuali (DPI) in ragione dei numerosi contagi e dei decessi che ne sono conseguiti;

4) ai dati relativi all'effettuazione dei tamponi ai residenti nelle RSA;

- 5) sulla corretta adozione di misure idonee volte a garantire un adeguato distanziamento sociale fra gli ospiti delle RSA;
 - 6) sull'adeguata formazione del personale sulla corretta adozione delle precauzioni *standard*;
 - 7) sul rispetto della normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - 8) sulla dotazione organica del personale medico e sanitario in base al realistico fabbisogno delle RSA in relazione alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-CoV-2;
 - 9) sui requisiti di accreditamento delle strutture e i requisiti igienicosanitari, strutturali e organizzativi;
 - 10) sull'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate in relazione alle patologie dei pazienti residenti nelle RSA. ».
-

3.86

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

« z-bis) indagare e valutare l'adeguatezza delle misure adottate dalle regioni e dalle province autonome per la gestione dei contagi nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA); ».

3.87

ENRICO BORGHI, SBROLLINI

Al comma 1, sopprimere le lettere aa) e ff).

3.88

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: « valutare la » con le seguenti: « indagare sulla ».

3.89

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera bb).

3.90

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera bb), aggiungere, in fine, le parole: « da parte di tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti nelle decisioni inerenti la gestione della pandemia ».

3.91

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: « organi tecnici governativi » aggiungere le seguenti: « , regionali e delle province autonome, strutture sanitarie pubbliche e private ».

3.92

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: « organi tecnici governativi » aggiungere le seguenti: « e degli eventuali organi tecnici regionali e locali ».

3.93

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera dd), sostituire il testo con il seguente:

« dd) verificare l'efficacia e il reale stato di attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle linee guida contenute nel piano pandemico in particolare alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti fragili. ».

3.94

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, sostituire la lettera dd), con la seguente:

« dd) effettuare una ricognizione dei trattamenti sanitari volti a contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 e alla cura del COVID-19, verificandone la corrispondenza alle indicazioni delle autorità sanitarie nazionali ed internazionali e della comunità scientifica; ».

3.95

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« con particolare attenzione in quei territori dove maggiore è stato il numero di decessi tra le persone fragili e nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) o in strutture similari; ».

3.96

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lettera dd), aggiungere la seguente:

« dd-bis) verificare il grado di efficacia delle attività profilattiche e terapeutiche poste in essere e la loro corrispondenza ai piani nazionali e regionali contro le pandemie, anche con riferimento alla prestazione delle cure domiciliari e alla predisposizione di forme di assistenza sanitaria e socio-sanitaria nei confronti delle categorie dei soggetti più fragili con particolare attenzione verso quei territori ove maggiore è stata l'incidenza della mortalità tra le persone anziane e fragili; ».

3.97

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, LOPREIATO

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

3.98

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).
_____**3.99**

ENRICO BORGHI, SBROLLINI

Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: « nonché all'efficacia del piano vaccinale predisposto » aggiungere le seguenti: « anche con riguardo alla tempestiva vaccinazione delle categorie dei soggetti più fragili ».
_____**3.100**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera ee), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e della sua eventuale diversa applicazione temporale e organizzativa nelle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano; ».
_____**3.101**

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera ff).
_____**3.102**

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, LOPREIATO

Al comma 1, sopprimere la lettera ff).

3.103

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, sostituire la lettera gg) con la seguente:

« gg) verificare, attraverso l'istituzione di un osservatorio in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, che i fatti e i comportamenti accertati nel corso dell'inchiesta possono avere avuto sulla diffusione dei contagi, sui tassi di ricovero e di mortalità per COVID-19, nonché sugli eventi avversi e sindromi post vacciniche denunciate. ».

3.104

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

« gg-bis) accertare a seguito della fase pandemica quale sia il livello di attuazione dell'assistenza sanitaria territoriale e domiciliare nonché la ricaduta nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nella riduzione dei ricoveri ospedalieri, verificando altresì le criticità che limitano la realizzazione di una assistenza sanitaria territoriale e domiciliare uniforme a livello nazionale ».

3.105

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

« gg-bis) accertare a carattere regionale e locale quale sia l'attuale livello di accesso ai livelli di essenziali di assistenza e delle prestazioni nonché la qualità delle infrastrutture e l'attuale disponibilità di posti letto nelle terapie intensive. ».

3.106

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lettera gg) aggiungere, in fine, la seguente:

« gg-bis) indagare sul funzionamento, nel territorio nazionale, del numero per l'emergenza-urgenza 118 e degli altri numeri verdi o di riferimento nazionali, regionali e locali per le emergenze. ».

Art. 5.**5.1**

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti » con le seguenti: « dell'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti se non coperti da segreto di indagine ».

5.2

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sostituire le parole: « anche se coperti da segreto. » con le seguenti: « anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. ».

5.3

ENRICO BORGHI, SBROLLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « pubbliche amministrazioni, » aggiungere le seguenti: « incluse le regioni e gli enti locali »;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: « Ai fini dell'attività di inchiesta, la Commissione acquisisce le risultanze delle eventuali indagini svolte dalle regioni sulle materie di cui all'articolo 3, anche a mezzo di commissioni costituite a norma dei rispettivi statuti. ».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 6 settembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

*Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA*

Orario: dalle ore 8,20 alle ore 8,35

PROGRAMMAZIONE LAVORI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Mercoledì 6 settembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 13,20 alle ore 14,15

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 6 settembre 2023

Plenaria (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di due schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

(Esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, svolge una relazione sui due schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, indi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,25.

Plenaria (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 15,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

Intervengono, per formulare osservazioni, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), Enrico BORGHI (*Az-IV-RE*), e Roberto Maria Ferdi-

nando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FdI*), Ettore ROSATO (*Az-IV-RE*), Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Angelo ROSSI (*FdI*).

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

Mercoledì 6 settembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,50

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Mercoledì 6 settembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente
MAGNI

Orario: dalle ore 13.05 alle ore 13.35



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 6 settembre 2023

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa:
Plenaria *Pag.* 79

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Mercoledì 6 settembre 2023

Plenaria

Presidenza della Presidente
Elisabetta GARDINI

La seduta inizia alle ore 13.

Designazione della terna di candidature per la nomina del componente italiano al CPT (Comitato per la prevenzione della tortura)

Elisabetta GARDINI, *presidente*, la Delegazione è riunita per la designazione della terna di candidature per la nomina del componente italiano al CPT (Comitato per la prevenzione della tortura), dopo una prima valutazione svolta nella seduta del 2 agosto scorso. Nel ricordare che qualora non vi sia convergenza sui nomi, sarà necessario procedere ad una votazione, propone di inserire nella terna la dottoressa Arianna Briganti, il professor Fulvio Maria Palombino e la dottoressa Elisabetta Zamparutti, secondo un ordine meramente alfabetico e non di merito. Sulla base di quanto emerso da consultazioni informali con i componenti della Delegazione, infatti, si tratta delle tre figure che si sono maggiormente distinte nel corso dei colloqui, dimostrando di avere le competenze richieste dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, che ha istituito il CPT.

La Delegazione concorda.

Dopo gli interventi del senatore Marco SCURRIA (*FDI*) e del deputato Dimitri COIN (*LEGA*), Elisabetta GARDINI, *presidente*, ricorda che la Delegazione italiana ha diritto a 2 seggi (uno per la Camera e uno per il Senato) nell'ambito del *Network of Contact Parliamentarians for a healthy environment*. È prassi che vengano designati nel *Network* parlamentari componenti della Commissione Sociale, che ha la competenza in materia ambientale. Sulla base delle candidature pervenute, propone di designare il deputato Stefano Maullu e la senatrice Aurora Floridia.

La Delegazione concorda.

Elisabetta GARDINI, *presidente*, propone di riunire periodicamente la Delegazione al fine di preparare al meglio le Sessioni dell'Assemblea parlamentare e la partecipazione della Delegazione italiana ai lavori del Consiglio d'Europa. In quest'ottica, sottolinea l'importanza di ospitare a Roma, presso la Camera dei deputati, la riunione della Commissione Monitoraggio dell'APCE, presieduta dal deputato Piero Fassino, i prossimi 4 e 5 dicembre.

La seduta termina alle ore 13,25.